

DISCIPLINARE PER LA ASSOCIATURA CON EVENTUALE INCARICO GRATUITO DI COLLABORAZIONE DI RICERCA O TECNICA-SCIENTIFICA E PER LA COSTITUZIONE DI SEDI INAF PRESSO UNIVERSITA' ED ALTRI ENTI

Art.1 PRINCIPI GENERALI

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'INAF si avvale anche di personale delle università o di altri enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, nonché proveniente dal mondo dell'impresa, della scuola e della pubblica amministrazione, associato alle proprie attività su invito di un ricercatore o tecnologo dell'INAF, di un Direttore di Struttura, del Direttore Generale, del Direttore Scientifico o per *motu proprio* del Presidente. L'associatura può essere attribuita anche a personale che abbia svolto, o svolga, attività di ricerca o tecnico-scientifica di rilevante interesse per i fini istituzionali dell'INAF, in particolare a personale in quiescenza delle università o di altri enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, nonché provenienti dal mondo dell'impresa, a laureandi, dottorandi, borsisti, contrattisti o assegnisti di ricerca delle Università o di altri Enti Nazionali od internazionali.
2. L'associatura è gratuita, ha una durata minima di tre mesi e massima di due anni ed è rinnovabile.
3. L'associatura è disposta, rinnovata e revocata dal Presidente dell'INAF.
4. Il personale associato contribuisce alle attività dell'INAF, conformandosi allo Statuto, ai Regolamenti ed ai Disciplinari dell'Istituto ed è tenuto ad agire in conformità alle linee strategiche e al piano triennale e di attività dell'INAF.
5. Il Personale associato svolge le attività di cui ai commi precedenti presso le Strutture dell'INAF, previo assenso dei Direttori di Struttura di destinazione, oppure presso le sezioni INAF negli atenei disciplinate nell'art. 5 del presente Disciplinare.
6. Per le attività svolte presso le Strutture dell'INAF, o durante le missioni per conto dell'INAF, al personale associato spetta la copertura assicurativa per infortuni professionali e ha diritto al rimborso delle spese sostenute, secondo quanto previsto dal Regolamento del Personale e dal Disciplinare delle missioni.
7. Il Personale associato può essere delegato a rappresentare l'Ente in sede nazionale o internazionale.
8. L'istanza di associatura, a cura del proponente ed acquisito il consenso dell'associando, deve essere presentata compilando l'apposita modulistica predisposta dall'amministrazione INAF.
9. L'associato che, durante il periodo dell'associatura, cambia profilo o status professionale ovvero afferenza istituzionale, decade dall'associatura e può presentare una nuova istanza di associatura sulla base dei nuovi requisiti.
10. Il personale associato, autore di articoli, pubblicazioni e nello svolgimento delle attività relative ai progetti di ricerca per cui è associato all'INAF, è tenuto ad indicare la sua affiliazione alla struttura INAF di riferimento.
11. I diritti derivanti da invenzioni, brevetti industriali e da opere di ingegno conseguiti nello svolgimento di attività cui partecipa l'associato, sono soggetti alle previsioni normative contenute nei Regolamenti e nei Disciplinari dell'INAF.

Art.2

PROCEDURE DI ASSOCIATURA

1. L'Associatura all'INAF, è disposta dal Presidente con proprio Decreto. L'istanza di associatura, debitamente motivata da parte del proponente, dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modulo e corredata da un breve *curriculum vitae* dell'associando, con l'indicazione ulteriore dell'apporto che l'associando potrà fornire al conseguimento dei fini istituzionali dell'Ente. L'Istanza dovrà altresì contenere il nulla osta del Direttore della Struttura di proposta afferenza. L'Associando comunicherà mediante la modulistica allegata ed in regime di autocertificazione (Art. 46 e art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) i propri dati anagrafici, il proprio profilo professionale, il nulla osta da parte del proprio datore di lavoro, se applicabile.
2. L'Associatura all'INAF di dottorandi, borsisti, assegnisti, contrattisti e laureandi delle Università o di altri Enti di Ricerca, nazionali od internazionali, o di altri Enti pubblici e privati o Fondazioni, anche se cofinanziati o partecipati da INAF, è disposta dal Presidente dall'INAF. L'Istanza di associatura, debitamente motivata, dovrà essere redatta dal docente supervisore o, comunque, da un professore o ricercatore universitario associato all'INAF o da un ricercatore INAF. L'Associatura non potrà, comunque, eccedere la durata del dottorato o del periodo di godimento della borsa/assegno di ricerca/contratto.
3. Le associate possono, su istanza motivata del proponente, essere rinnovate attraverso la medesima procedura prevista per la richiesta di associatura.
4. Il Consiglio di Amministrazione, con apposita delibera, può prevedere altre modalità di associatura diverse da quelle descritte nel presente disciplinare.

Art.3

INCARICHI GRATUITI DI COLLABORAZIONE

1. Il Presidente, il Direttore Scientifico ed i Direttori delle Strutture di ricerca possono conferire, con proprio atto, "incarichi gratuiti di collaborazione" di ricerca o tecnico-scientifica agli associati che operano con continuità nell'ambito di programmi e/o presso le Strutture dell'INAF oppure presso le sezioni INAF negli Atenei disciplinate nell'art. 5 del presente Disciplinare. Il provvedimento di conferimento dell'incarico, debitamente motivato, deve essere notificato al Presidente e trasmesso unitamente al modulo di "Comunicazione incarichi gratuiti di collaborazione di ricerca o tecnico-scientifica" nel quale dovrà essere indicata l'afferenza alla Macroarea o al Raggruppamento Scientifico Nazionale.
2. L'incarico gratuito di collaborazione ha, di norma, durata di un anno ed è rinnovabile. Gli incarichi conferiti per una durata coincidente a quella dei progetti di ricerca, in relazione alle esigenze dei programmi stessi, non potranno, in ogni caso, eccedere la durata della associatura. L'incarico può essere revocato in qualsiasi momento, con provvedimento motivato del Presidente, del Direttore Scientifico o del Direttore della Struttura di ricerca competente e decadrà automaticamente in caso di revoca della associatura.
3. Gli incarichi di cui al comma 1 sono incompatibili con analoghi incarichi attribuiti da altri Enti.
4. Ai titolari di incarico gratuito di collaborazione di ricerca o tecnico-scientifica spetta l'elettorato attivo e passivo nei procedimenti elettivi dell'INAF, secondo quanto previsto dallo Statuto, dai Regolamenti e dai Disciplinari dell'Istituto.

5. Gli incarichi possono essere rinnovati su richiesta dell'interessato, previo parere favorevole del Presidente, del Direttore Scientifico o del Direttore della Struttura di afferenza. Il provvedimento di rinnovo dell'incarico deve essere tempestivamente notificato al Presidente.

ART. 4

SEDI INAF PRESSO LE UNIVERSITA'

1. Un numero di associati universitari maggiore o uguale a 3, tutti provenienti dal medesimo Ateneo, possono configurarsi come una "Sezione INAF presso l'Ateneo" mediante una apposita convenzione stipulata tra INAF e l'Ateneo stesso. Di norma almeno all'associato con ruolo di responsabile della sezione INAF è conferito un incarico gratuito di ricerca.
2. La convenzione con l'Ateneo disciplinerà caso per caso l'organizzazione ed il funzionamento della Sezione INAF. Di norma la Sezione non costituirà oneri aggiuntivi per INAF, sono tuttavia possibili convenzioni onerose se ritenute corrispondenti agli interessi dell'Ente ed approvate dal CdA.
3. Gli associati INAF presso le Sezioni potranno:
 - a. Utilizzare il logo INAF e l'affiliazione INAF nelle pubblicazioni e nelle comunicazioni in genere inerenti alla attività di interesse per INAF che la sezione svolge nell'Ateneo.
 - b. Utilizzare l'indirizzo di posta elettronica dell'Ente ed i servizi informatici ad esso associati.
 - c. Utilizzare fondi di ricerca predisposti o erogati dall'INAF per progetti di ricerca anche attraverso bandi competitivi e, limitatamente al coordinatore con incarico gratuito di ricerca, avere la responsabilità degli stessi.
4. Gli associati INAF presso le Sezioni dovranno:
 - a. Contribuire alla valutazione ANVUR dell'Ente con prodotti nella misura stabilita dalle autorità di valutazione.
 - b. Concorrere alla rendicontazione dei fondi INAF eventualmente erogati alla Sezione.
 - c. Promuovere INAF presso l'Ateneo con particolare riferimento alle prospettive curriculari di laurea magistrale e dottorato nonché come sede di formazione post-dottorale ed eventuale collocazione lavorativa.